

R.G.F. n. 19-1-2-3/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Nel procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato di:
(C.F. e P. IVA , con sede legale in
, in persona del legale rappresentante, l'amministratore unico, Sig.
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa in
sostituzione del precedente legale del, dall'Avv. (C.F.:
presso il CUI studio è elettivamente domiciliata in
alla Via della n.

Sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio; a scioglimento della riserva assunta il
18/11/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 13/3/2024, la società (d'ora in avanti
anche) avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 44 CCI, ha presentato ricorso di
concordato preventivo, riservandosi il deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore
documentazione di cui agli artt. 40 e 87 CCI nel termine concesso dal Tribunale.

Con il medesimo ricorso la Società ha chiesto anche l'applicazione delle misure protettive cd. tipiche ai sensi degli artt. 54 e 55 CCI - id est il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio adibito all'attività d'impresa, la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze ed il divieto medio tempore di pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale – chiedendo che il Tribunale provvedesse alla relativa conferma.

Con decreto del 25/3/2024, il Tribunale, nel dichiarare aperta la procedura concordataria, ha assegnato al debitore il termine di sessanta giorni per l'assolvimento dell'onere di deposito della domanda completa, disponendo contestualmente a suo carico gli obblighi informativi periodici ex art. 44, 1° co. lett. c) CCI ed ha delegato alla procedura il dott. Marco Zinna e nominato, quale Commissario Giudiziale, il Dott.

2. Il 13/5/2024, nel termine dei concessi 60 giorni, il ricorrente ha presentato la proposta ed il piano di concordato. La proposta si inquadra nel modello della continuità c.d. indiretta di cui all'art.84, 2° co., in quanto prospetta, quale fonte principale delle poste attive da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, i proventi derivanti dall'affitto dell'azienda, per la durata di 5 anni, e poi dalla cessione della stessa a già affittuaria dei due rami di azienda di dal 2020 (sebbene uno dei due risulti -solo formalmente - affittato a).

Con provvedimento del 5/4/2024 il Tribunale ha disposto la conferma delle misure protettive fissando il termine massimo iniziale di quattro mesi per la loro durata, ulteriormente prorogate in data 18/4/2024, per la durata di sei mesi.

2.1 Il 17/6/2024 è stato depositato il parere del Commissario Giudiziale, il quale ha riscontrato numerose criticità nella formulazione della proposta di concordato. Innanzitutto, per quanto riguarda il credito pari ad € 371.428,90 dei lavoratori, privilegiati ex artt. 2751 bis n. 1- posto fuori dal piano in quanto soddisfatto mediante accollo da parte di Commissario ha osservato che esso rappresenta la parte residua del debito nei confronti dei lavoratori maturato già nei confronti di ed onorato da , la quale nel corso degli anni, nei rapporti interni con , ha posto in

compensazione l'adempimento dei suddetti crediti di lavoro con il debito per i canoni di affitto.

2.1.1 In merito alla finanza esterna, promessa dai Sig.ri _____ e _____ ex soci della ricorrente, rispettivamente per € 76.768,60 ed € 77.181,65, il CG ha rilevato che questi risultano intestatari di piani di accumulo personali i cui canoni sono state versati nel tempo direttamente dalla società in concordato. Il Commissario ha rilevato poi che la promessa di pagamento effettuata dagli ex soci non può qualificarsi quale finanza esterna ma come mero adempimento dell'obbligo restitutorio di somme da loro indebitamente percepite da parte dalla Società; il CG ha anche revocato in dubbio la possibilità di conseguire realmente le somme in parole dal momento che il rilascio delle stesse dal piano di accumulo risulta condizionato al maturamento dei requisiti pensionistici.

2.1.2 Ancora, per quanto riguarda l'affitto dell'azienda da parte di _____ (la quale intende subentrare anche nel ramo d'azienda previamente affittato ad _____ in via formale ma da essa sostanzialmente condotto) il Commissario ha rilevato che il canone è stato corrisposto esclusivamente mediante compensazione con il controcredito per l'adempimento dei crediti di lavoro dipendente e che tanto poteva far dubitare della idoneità di _____ di onorare l'obbligo di versamento del canone per la durata dell'arcopiano.

2.1.3 Il Commissario ha stigmatizzato poi la mancata approvazione del bilancio per l'esercizio 2023 necessario, tra le altre cose, per la valutazione dell'azienda oggetto di cessione.

Ulteriormente il Commissario Giudiziale ha rilevato che le due affittuarie sono espressione della stessa realtà familiare di _____; scrive il Commissario che “

_____ è stata socia dalla costituzione dell'impresa (14/06/2000), e socia unica dal 06/02/2006 al 21/02/2020. _____ coniuge della _____ è stato socio dalla costituzione dell'impresa fino al 06/02/2006. _____ è stata amministratrice unica dal 14/06/2000 al 06/02/2014, poi dal 06/02/2014 ha ricoperto la qualifica di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, fino al 29/01/2016, per poi divenire semplice Consigliera da tale data al 24/01/2020. Da tale data fino al 21/02/2020, con iscrizione nel Registro delle Imprese il 25/02/2020, è divenuta Amministratrice Unica della società

con sede in _____, CF _____

Capitale Sociale di € 60.000,00 è stata costituita il 28/11/2011 con iscrizione il 27/12/2011 e data inizio attività del 02/01/2012. Dal 28/11/2011 al 09/03/2018 socio unico è stato _____. In data 09/03/2018 vi è stata la reintestazione fiduciaria delle quote da _____ a _____

In pari data, a seguito di atto di donazione di quote da parte di _____ la compagine sociale è divenuta composta solo da _____ (figlio dei coniugi _____ e _____). Amministratore Unico dalla costituzione è _____. In ragione di tanto il Commissario mette in dubbio che la strategia imprenditoriale sia caratterizzata dalla discontinuità necessaria a garantire il superamento del dissesto. Ciò anche in spregio al disposto di cui all'art. 87, co. 1 lett. e) CCI.

2.1.4 Il Commissario rileva che il Sig. _____, socio unico ed amministratore di _____ dal 2020, da lui incontrato per comprendere le ragioni dell'assunzione della carica di amministratore di una società già in forte dissesto dal 2019, non era a conoscenza delle ragioni fondanti lo stato di crisi ed il forte squilibrio patrimoniale e finanziario che affligge _____ nè ricordava le modalità di pagamento delle quote acquistate dalla Sig.ra _____

Il CG puntualizza poi che lo stesso _____ risulta intestatario anche delle quote totalitarie di altre 12 società, di cui 6 inattive, e che ha ricoperto nel tempo la carica di liquidatore di altre diverse società.

3. A fronte delle numerose criticità sollevate dal Commissario il Tribunale ha assegnato termine al ricorrente per fornire chiarimenti. Con la memoria del 12/7/2024 _____ ha depositato documentazione tesa a dimostrare l'avvenuto pagamento dei crediti di lavoro dipendente da cui sono dipese le compensazioni. In merito ai versamenti promessi dai Sig.ri _____ e _____ si è limitata ad affermare che trattasi di finanza endogena senza formulare ulteriori chiarimenti se non in merito alle modalità e tempistiche di

realizzo delle somme. Per quanto concerne la continuità aziendale ha affermato che la stessa società incaricata della revisione, ha affermato di non poter esprimere un giudizio in merito al bilancio per l'esercizio 2023 ed ha richiesto un termine per approfondimenti.

Sono seguite numerose memorie di chiarimenti da parte della ricorrente nell'ambito delle quali la Società ha affermato che "L'unica incertezza sulla futura continuità proviene quindi attualmente da un PVC ricevuto dalla GdF nel mese di agosto 2023 in merito alla contestazione del credito di imposta R&S 2016/2019 per complessivi € 368.000 oltre agli € 136.000 tuttora presenti in bilancio. Si tratta di un provvedimento avverso, il quale la società sta assumendo le opportune iniziative, i cui tempi però si protrarranno inevitabilmente oltre i termini di deposito della presente memoria. Resta il fatto, innegabile, che non appare opportuno arrestare una procedura concordataria che consente la prosecuzione, seppure indiretta, della continuità di impresa solo per l'esistenza di un provvedimento non definitivo".

3.1 Il Giudice istruttore, pertanto, ha ritenuto necessario fissare udienza affinché il ricorrente fornisse chiarimenti anche in ordine a quest'ulteriore elemento di criticità. L'udienza celebratasi il 18/12/2024 è stata preceduta dalle note del CG, depositate il 27/11/2024 il quale ha dato atto che la ricorrente ha comprovato che ha effettivamente corrisposto le somme dovute ai lavoratori anche per i crediti maturati già in capo a ma ha anche riconosciuto che "L'affittuaria ha pertanto portato a compensazione con i propri debiti verso la ricorrente, anche le competenze maturate in capo a fino al 23.03.2020, relativamente ai lavoratori dipendenti acquisiti in virtù dei suddetti contratti di cessione di lavoro dipendente individuali", con ciò rappresentando che ha posto in compensazione l'adempimento dell'obbligazione di un terzo. Quanto all'effettiva percezione delle somme che i Sig.ri e hanno promesso di restituire a rappresenta che questi percepiranno da parte di i rispettivi TFR senza porli in compensazione con i canoni di azienda ed afferma "non è fornita in ogni caso alcuna garanzia rispetto al pagamento di € 54.412,00 entro i tempi stabiliti, ma solo un semplice impegno, ritenendo utile invece, che ciò

avvenga". Il Commissario rileva poi alcune criticità emergenti dalla disamina delle scritture contabili di [redacted] sulle quali si rimanda più diffusamente alla memoria già richiamata (v. pagg. 8 e 9), tra queste osserva che il prospetto economico per gli esercizi futuri evidenzia la sistematica omissione del versamento dell'IVA. Egli poi rappresenta che né la proposta né l'attestazione prendono in adeguata considerazione le possibili responsabilità degli amministratori per la gestione ante 2019 allorquando la società aveva già registrato una grossa perdita ed una totale svalutazione delle rimanenze. Ha poi ulteriormente ribadito che [redacted] ha dato in affitto due rami d'azienda, uno a [redacted] e l'altro ad [redacted] ma che quest'ultimo era privo della forza lavoro ed in generale della capacità di svolgere le relative commesse che sono state portate avanti da [redacted], il quale di fatto ha esercitato il ramo d'azienda affittato ad [redacted] senza un reale titolo giuridico. Ulteriormente il CG rileva che [redacted] il 29/7/2020 ha ceduto – al solo valore nominale e non a quello reale con possibile dispersione del relativo effettivo valore – a [redacted] le quote di partecipazione nel consorzio Artema (il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione è [redacted] che in [redacted] ricopre la carica di Amministratore Unico, e Consigliere è [redacted] che in [redacted] ricopre la carica di Amministratore Unico) il quale svolgeva le commesse facenti parte del ramo d'azienda formalmente ceduto a [redacted] a conferma della sostanziale gestione da parte di [redacted] anche del ramo d'azienda che solo formalmente era stato affittato ad [redacted]. Ancora il CG evidenzia l'esistenza di un credito nei confronti di [redacted], di cui sono soci [redacted] e [redacted] e che tale credito deve essere fatto confluire nel valore di liquidazione del piano.

La cessione delle quote del [redacted] rappresenta vero e proprio atto distrattivo del patrimonio aziendale non solo per la non corrispondenza del valore reale a quello nominale per il quale è avvenuta la vendita ma anche perché così facendo [redacted] si è spogliata della possibilità di proseguire le commesse con il cliente [redacted], le quali venivano svolte mediante il [redacted].

3.2 Con le memorie del 16/12/2024 [redacted], nel replicare alle osservazioni del Commissario Giudiziale, ha affermato che i Sig.ri [redacted] e [redacted] avrebbero disposto adeguate

garanzie per l'erogazione delle somme promesse. Si limita poi a contestare solo genericamente l'addebito del CG in merito alle illegittime compensazioni di _____ ed al contempo afferma che questa s'impegna a versare alla società "la somma di € 12.000,00 a titolo di rimborso di un credito commerciale da riallocare nel piano; - la somma di € 22.055,28 a titolo di restituzione di importi antecedentemente compensati". In merito alle possibili azioni risarcitorie da svolgere nei confronti degli ex amministratori la ricorrente si limita ad affermare che esse non risultano provate e che non ostano all'ammissibilità della domanda. In merito alla cessione delle quote del consorzio _____ si limita a definire non provata la diminuzione patrimoniale ad essa conseguente ed al contempo rappresenta che _____ si impegna a restituire le quote del consorzio a _____ condizionatamente all'omologa del piano. Sul credito nei confronti di _____ introducono l'impegno, sempre condizionato all'omologa, di riversare a favore di _____ l'importo di € 90.500. Conclusivamente ed all'esito di tutte le osservazioni formulate depositano un piano ed una proposta notevolmente modificati rispetto ai termini di quella originaria.

3.3 All'udienza del 15/1/2025 la ricorrente ha evidenziato come nuova proposta di concordato appare sensibilmente migliorativa rispetto a quella originaria ed in grado di offrire non solo maggiore soddisfazione ai creditori ma anche di tutelare le esigenze occupazionali dei dipendenti coinvolti. Cionondimeno rilevato di aver subito un accertamento da parte di _____ il quale impone l'appostamento di un fondo rischi, ha chiesto un termine per approfondimenti e chiarimenti. Il Commissario dal canto suo ha stigmatizzato negativamente il fatto che tutti gli impegni aggiunti con la modifica della proposta e del piano di concordato sono stati immancabilmente condizionati all'omologa del concordato pur trovando origine dall'indubbia necessità di recuperare alla ricorrente delle risorse economiche illegittimamente sottratte. Ha poi rappresentato che _____ è risultata destinataria di un avviso di accertamento da parte di _____ sulla scorta della ritenuta simulazione relativa dell'affitto di azienda che dissimulerebbe la relativa cessione e che da tale cessione frodatoria dell'azienda deriverebbe la responsabilità solidale di _____ per i debiti (anche fiscali) di _____.

Alla successiva udienza del 9/4/2025 la ricorrente afferma che la condizione sospensiva dei vari impegni rispetto all'omologa del piano è stata rimossa dalla proposta di concordato, che la società di revisione infine ha formulato parere positivo in merito al bilancio dell'esercizio sottopostole. Aggiunge che l'avviso di accertamento da ultimo ricevuto da da parte di è completamente erroneo non sussistendo i presupposti della dissimulata cessione dell'azienda così come invece ritenuto da . Il CG da parte sua ha rilevato che la ricorrente, pur avendo rimosso ogni condizione per i versamenti da parte dei diversi soggetti a ciò impegnatisi, non ha indicato tempi e modalità precise per la loro effettuazione.

4. Occorre rilevare che con memoria del 15/4/2025 la ricorrente ha domandato al Tribunale l'autorizzazione ex art. 94, 2° co CCI a stipulare con l'affitto del ramo d'azienda previamente affittato ad (previa risoluzione di questo) per la durata di 5 anni.

Il 15/7/2025 il Tribunale ha preso atto che la proposta ed il piano di concordato presentati dal ricorrente contemplano l'offerta irrevocabile di per l'affitto, prima, e l'acquisto, poi, dell'azienda di . La proposta presentata da , chiarita con le note del 14/5/2025, specificamente prevede "il subentro di nel contratto di affitto del ramo di azienda avente ad oggetto la manutenzione di tutti i mezzi meccanici e non della società " " presso l'aeroporto di Firenze nell'hangar "ex ", nonché nel contratto stipulato tra le medesime parti ed in pari data afferente il montaggio e il montaggio e l'allestimento di materiale ferro-tramviario, entrambi stipulati con il 23/3/2020 per la durata di 5 anni, tacitamente prorogabili, rispettivamente al prezzo di € 60.000 ed €30.000 annui oltre accessori".

Il Tribunale con provvedimento del 4/7/2025 ha autorizzato l'atto di straordinaria amministrazione consistente nella risoluzione del contratto di affitto di azienda con e nella stipula di nuovo contratto di affitto con . Contemporaneamente, rilevato che tale operazione prevede la sottoscrizione non solo dell'affitto ma anche di un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 91 CCI relativi alle offerte concorrenti, al fine di ricercare sul mercato offerte alternative

e migliorative rispetto a quella formulata da [redacted] per l'affitto e l'acquisto dell'azienda, così da porle eventualmente in dialogo competitivo. A tal fine il Tribunale il 15/7/2025 ha adottato anche il disciplinare per la raccolta di manifestazioni di interesse fissando la data per la celebrazione della procedura competitiva.

5. Da ultimo con note del 10/10/2025 il Commissario ha rappresentato che “in data 02/10/2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa si è tenuta l'udienza a trattazione pubblica per la discussione del ricorso presentato da [redacted] e [redacted]) che in data 10/10/2025 è stata depositata la sentenza con la quale **il ricorso è stato respinto**” e che conseguentemente “A norma dell'art. 106 CCII comma 1 e comma 2, che la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa ha accertato l'avvenuta cessione occulta dell'azienda in frode dei crediti tributari ex. art. 14 comma 4 del D.Lgs. 472/97” e pertanto ha segnalato “A norma dell'art. 106 CCII comma 2, la probabile mancanza delle condizioni per l'apertura del concordato per l'impossibilità di rispettare gli impegni concordatari presi dal debitore in quanto, a seguito del rigetto del ricorso, l'accertata responsabilità solidale di [redacted] e di [redacted]) per i debiti tributari del debitore, non permetterà verosimilmente a [redacted] di rispettare gli impegni contenuti nell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda e che prevedono il subentro nel contratto tra [redacted] e [redacted] la proroga dei contratti di affitto per il tempo necessario a supportare la proposta di concordato (ovvero il pagamento di € 7.500,00 + IVA mensili fino al 31/12/2029), l'acquisto dell'azienda alla scadenza dei contratti di affitto al valore di € 651.429,00 (con saldo di € 280.000,00 al netto dell'accollo TFR e debiti di lavoro relativi al personale trasferito alle società affittuarie per € 371.429,00)”.

Pertanto, il Giudice istruttore ha fissato udienza nel contraddittorio delle parti. All'udienza del 18/11/2025 il ricorrente si è limitato a chiedere la prosecuzione della procedura concordataria, onde verificare l'esito della procedura competitiva indetta ai sensi dell'art. 91 CCI e ha chiesto comunque il rinvio dell'udienza prospettando come possibile l'entrata in vigore di una legge di bilancio, la quale in tesi permetterebbe la rottamazione delle cartelle di pagamento emesse nei confronti della ricorrente e di [redacted] .

In quella sede l'advisor finanziario della ricorrente, Dott. _____ ha riconosciuto che i rapporti commerciali intessuti direttamente da _____ con _____, non sarebbero stati oggetto di trasferimento al soggetto che fosse risultato vincitore nella procedura competitiva per l'acquisto dell'azienda di _____ e che pertanto questo avrebbe potuto negoziare con _____ il subentro in quegli stessi rapporti onde mantenere le relative commesse nell'ambito dell'azienda oggetto di cessione.

Il Commissario ha rappresentato che la procedura competitiva pur bandita dal Tribunale ex art. 91 CCI era priva di reale vis competitiva, attesa la difficoltà che in concreto un qualche offerente avrebbe potuto effettuare una proposta di acquisto concorrente dell'azienda, in considerazione, tra gli altri, del fatto che le quote di partecipazione al _____ in titolarità di _____ - la partecipazione al quale rappresentano 1/3 del fatturato dell'azienda - non avrebbero potuto essere direttamente trasferite all'eventuale concorrente, attese le clausole di prelazione e gradimento previste dallo statuto del _____ e che i contratti direttamente stipulati da _____ con _____ sarebbero rimasti in capo alla prima senza essere trasferiti all'eventuale concorrente.

In quella sede, invece, _____ ritenendo eccessiva l'alea derivante dal concordato ne ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e l'apertura della liquidazione giudiziale e così anche la Procura della Repubblica pure intervenuta all'udienza.

Con note del 17/12/2025, depositate dopo la riserva al Collegio, il ricorrente ha rappresentato che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha sospeso l'efficacia della sentenza emessa dalla Corte di primo grado.

Rilevato e ritenuto che

I. Il Codice della Crisi all'art. 47 impone che al momento dell'apertura di un concordato in continuità aziendale il Tribunale vagli non solo la ritualità della proposta - espressione sul cui significato si sono molto interrogati gli interpreti - ma anche la non manifesta inidoneità dello stesso a raggiungere la soddisfazione dei creditori e la conservazione del valore aziendale.

In tal senso depone anche il disposto dell'art. 106 CCI, il quale stabilisce che la revoca dell'ammissione al concordato (la norma si riferisce alla concessione dei termini) dev'essere disposta anche allorquando "in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 e 88" ed anche quello dell'art. 87 il quale dispone che con il piano di concordato il debitore enuclei "[...] e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; [...] i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati [...]" e che "Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano".

Tutti gli indici normativi così riassunti cospirano pertanto nel confermare che predicato essenziale della proposta di concordato è la sua idoneità, o almeno la sua non manifesta inidoneità, a raggiungere gli scopi suoi propri. Tanto rappresenta il portato di una lunga evoluzione giurisprudenziale di cui il CCI rappresenta la trasposizione normativa. Difatti, già nel vigore della legge fallimentare la giurisprudenza ha sempre richiesto quale requisito indefettibile del concordato preventivo quello della fattibilità, ulteriormente distinta in giuridica ed economica, del progetto concordatario. A partire dalla nota Cassazione resa a Sezioni Unite 1521/2013 la giurisprudenza, pur evolutasi nel tempo, ha iniziato a predicare la necessità che il progetto concordatario superi positivamente il

vaglio di fattibilità. Il formante giurisprudenziale ha inizialmente demandato a soggetti diversi il sindacato (fisiologico) sulla fattibilità giuridica -rimesso al giudice - e su quella economica -appannaggio dei creditori-, affermando che “In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013). La Cassazione con questo primo arresto ha chiarito che il vaglio di fattibilità economica nella sua dimensione fisiologica e tendenziale è rimesso, al pari della valutazione sulla convenienza della proposta, al ceto dei creditori sui cui interessi economici il concordato riverbera i propri effetti (il più delle volte falciandoli) ed il quale dovrà scontare l'alea della riuscita dell'operazione concordataria. Cionondimeno nell'evoluzione registrata nel corso degli anni la giurisprudenza della Suprema Corte è andata orientandosi nel senso del superamento del netto e radicale distinguo tra i giudizi di fattibilità cd. giuridica ed economica, prendendo le mosse da una premessa dogmatica di carattere fondamentale: attesa la natura, anche solo parzialmente, privatistica del concordato preventivo, esso presenta insieme ad una causa generale ed astratta, costituita dalla rimozione della transeunte situazione di insolvenza in cui si trova la società debitrice, anche una causa concreta, nella quale specificamente si declina quella astratta, mutevole e diversa in ciascun concordato, rappresentata dal concreto regolamento di interessi disegnato dalla proposta, dallo specifico atteggiarsi delle previsioni di piano, dalle singolari modalità di

attuazione del piano industriale ed economico-finanziario, mediante le quali l'impresa debitrice intende raggiungere il superamento e la riemersione dalla crisi. La Suprema Corte ha pertanto affermato che, insito nel sindacato di legittimità del concordato, vi è anche la necessità che il Tribunale proceda al riscontro della sussistenza della causa concreta del medesimo, quale idoneità concreta e reale dello specifico progetto concordatario di realizzare le finalità che esso stesso si propone. E, con particolare riferimento al concordato in continuità, pur riguardato come species del medesimo genus concordatario, ha affermato che la relativa causa non può non tradursi nella realizzazione, con le modalità singolarmente previste dallo specifico piano di concordato, di flussi di cassa rivenienti dall'esercizio caratteristico dell'impresa del debitore idonei, non solo a coprire i costi correnti, ma anche a soddisfare la debitoria pregressa, pur nella misura falcidiata come prevista dalla proposta. Di talchè superando l'originaria e imperfetta dicotomia delle due fattibilità, la giurisprudenza di legittimità ad oggi, esclude che al Tribunale sia precluso un giudizio in merito ai connotati economico-finanziari del progetto concordatario e predica che il Giudice svolga un controllo anche in ordine alla idoneità delle previsioni di piano a realizzarsi e trovare reale e concreta attuazione, con la sola puntualizzazione che, essendo il giudizio circa la probabilità di avveramento rimesso principalmente ai creditori, il sindacato giudiziale dovrebbe arrestarsi alle soglie della manifesta inidoneità del piano a realizzarsi. In tal senso eloquenti le parole di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017 secondo cui "E' abbastanza evidente che l'esplicito riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l'idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati. Ciò significa che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue. Difatti non può esser predicato il primo concetto (il "controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta") se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato

da un generico riferimento all'attuabilità del programma. Da questo punto di vista non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato). Il giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) appena richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. [...] I riportati principi tanto più vengono in rilievo quando si discorra di concordato in continuità aziendale supponente, come nella specie, un piano industriale pluriennale inteso a generare specifici flussi di cassa. In tal caso la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, volta che il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa. Tanto che esso deve contenere l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura (art. 186-bis legge fall.). [...] Esplicitamente, d'altronde, l'art. 186-bis, ultimo comma, attribuisce al giudice il compito di verificare, ai sensi dell'art. 173 legge fall., che l'esercizio dell'impresa, per come ipotizzato nel piano, non risulti infine manifestamente dannoso per i creditori. Cosicché l'alea che ne circonda l'esecuzione, e che è rimessa all'accettazione dei creditori, non si estende alla valutazione di esistenza effettiva dei presupposti della soluzione concordataria per come indicata nel piano e di inesistenza delle condizioni di manifesta dannosità.”.

I.1. Nella fattispecie in esame, come si è detto in premessa, la Società concordataria è stata destinataria di un avviso di accertamento da parte di [REDACTED] relativo ad un credito di imposta derivante dalla ritenuta simulazione assoluta di cessione

d'azienda (dissimulata da contratto di affitto di azienda) con e della conseguente loro responsabilità solidale per il pagamento dei debiti tributari gravanti su quantificati in circa € 5.700.000. Come indicato in premessa, l'avviso di accertamento è stato impugnato da innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, la quale con sentenza del 10/10/2025 ha respinto il ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria in tale suo provvedimento riepiloga che aveva fondato l'atto impositivo sui seguenti indici presuntivi della dissimulata cessione: "costituzione delle società affittuarie, presunte acquirenti, qualche mese prima della stipula del contratto di affitto di azienda con la società le società affittuarie non avrebbero mai svolto nessun'altra attività; sostanziale coincidenza dei soggetti costituenti la compagine sociale e svolgenti l'attività delle tre società: la era partecipata interamente da fino alla sua vendita del 20/02/2020 (un mese prima della stipula dei contratti di affitto d'azienda) al Sig. La

costituita il 23/12/2019 dalla stessa (partecipazione 80%), dal marito e dal figlio entrambi con partecipazione al 10%. La è partecipata interamente da quest'ultimo; amministrazione e rappresentanza delle società affittuarie da parte di soggetti lavoratori dipendenti della cessione della proprietà della al Sig. privo di esperienza nel settore e nella gestione di società. Soggetto che risulta avere acquistato più di 10 diverse quote societarie negli anni 2019 e 2020; il Sig. acquistava la con un patrimonio netto negativo di € 2,5 milioni e non era in grado di presentare ad alcune delle scritture contabili obbligatorie della società acquisita, nonché i contratti di manutenzione in corso con i principali clienti della stessa; affitto dell'intera azienda dopo un mese dall'acquisto da parte del Sig. alle società ricorrenti; subentro da parte delle società affittuarie, nei contratti di manutenzione stipulati dalla con i suoi principali clienti (che rappresentano la quasi totalità del fatturato realizzato dalla società), senza che sia stato formalizzato alcun accordo in merito alle condizioni di subentro con le società subentranti né con le aziende clienti; sostanziale prosecuzione dell'attività d'impresa in capo ai nuovi soggetti giuridici, con il passaggio di tutti i

lavoratori dipendenti, dello svolgimento dell'attività negli stessi luoghi, con gli stessi clienti e fornitori. Stessa sede legale delle due società affittuarie in Via

. La Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato il ricorso e confermato gli atti impositivi, ritenendo che tutti questi elementi sintomatici rappresentino indizi chiari della dissimulazione di un contratto di cessione d'azienda e di una frode fiscale ai sensi dell'art.14, comma 4, del D.Lgs.n.1472/1997, come dimostrato dalla stretta e strategica scansione temporale degli atti medesimi (costituzione delle nuove società, cessione della partecipazione di ad un prestanome, stipula degli atti di affitto) e dalla circostanza che l'attività imprenditoriale è proseguita in modo sostanzialmente inalterato presso la stessa sede sociale, con le stesse maestranze ed i medesimi committenti e clienti da parte delle neocostituite società, la cui partecipazione era nella titolarità del medesimo gruppo familiare che si era spogliato della . In questa sede a tali elementi è venuto ad aggiungersi quello della corresponsione meramente virtuale del canone di affitto il cui diritto è sempre stato estinto per compensazione mediante l'adempimento dei debiti lavoristici nei confronti dei dipendenti.

I.2 Nella fase preliminare all'apertura del concordato preventivo, l'emersione dell'atto impositivo e l'instaurazione del contezioso tributario derivante dalla sua impugnazione, non era stata ritenuta di per sé idonea a comportare l'arresto della procedura concordataria non superando l'argine normativamente richiesto dal CCI della manifesta inidoneità del piano a raggiungere le finalità sue proprie, in considerazione dell'alea del contezioso tributario e del rilievo prevalentemente economico di convenienza ed opportunità relativo a tale circostanza. A ben diverso avviso deve giungersi ora che il Giudice Tributario si è espresso con chiarezza in merito alla dissimulazione della cessione d'azienda ed alla frode fiscale.

L'accertamento di tali fattispecie ridonda in duplice modo nell'ambito della presente vicenda concordataria. Innanzitutto, essa infrange il perimetro ed integra la manifesta inidoneità della proposta concordataria; difatti, con l'accertamento della solidarietà passiva riveniente dalla cessione d'azienda dissimulata anche e sono

tenute all'assolvimento non solo dell'obbligo tributario per il rilevante importo di € 5.700.000 bensì di tutti i debiti gravanti sulla cedente. Appare pacifico in quanto non smentito dalle parti neppure all'ultima udienza celebratasi che non dispone della capacità economico-finanziaria di fronteggiare debiti di tale portata e natura, ciò che è indirettamente confermato anche dalla richiesta di proroga per poter beneficiare della supposta rottamazione che potrebbe essere introdotta dalla prossima legge di bilancio. Per incidens preme segnalare che la valutazione circa i presupposti della proposta e del piano di concordato deve essere svolta all'attualità ed allo stato degli atti, non potendosi fondare su di un factum principis tanto futuro quanto incerto sia nell'an che nella sua futura disciplina e modalità attuative. Senza contare che l'adesione all'eventuale rottamazione avrebbe richiesto lo svolgimento di una procedura, lo svolgimento di un'istruttoria e forse una prima fase di pagamenti, con inevitabile dilatazione dei tempi di definizione del concordato.

Contribuiscono ad avvalorare i dubbi in merito alla manifesta inidoneità della proposta i rilievi formulati dal CG in merito alla capacità economico finanziaria di ad adempiere gli obblighi concordatari, anche alla luce delle contestazioni svolte relativamente alle situazioni economico patrimoniali future presentate da , nonché ancora il rilievo che tutte le promesse di pagamento a favore della procedura pur dopo l'eliminazione di ogni condizione non sono state adempiute.

I.3 Dall'altra e contemporaneamente le vicende sottese alla condanna in sede tributaria rappresentano atto in frode ai creditori rilevante ai sensi dell'art. 106 CCI. Questi sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza oramai consolidata quale categoria aperta ed atipica di atti dal contenuto e dalla natura variegata e non previamente predeterminabili, la cui cifra è caratterizzata dalla valenza decettiva nei confronti del ceto creditorio. Essi, inoltre, costituiscono atti idonei a determinare un deficit informativo nei creditori chiamati ad esprimere, a mezzo del voto, la loro valutazione in merito al progetto concordatario. L'istituto degli atti in frode, infatti, si pone quale strumento sanzionatorio, non dell'immeritevolezza del debitore in crisi – esclusa oramai da tempo dal panorama del sindacato giudiziale- - bensì dell'attentato al diritto dei creditori di esprimersi sulla

proposta con un consenso compiutamente informato in merito alla situazione della società concordataria, alla sua proposta di concordato ed alla cornice nella quale questa si colloca. La giurisprudenza chiarisce che gli atti in frode possono essere anche solo potenzialmente in grado di ledere il diritto dei creditori ad una compiuta informazione, non essendo richiesto che il pregiudizio si sia realmente e concretamente determinato, alterando effettivamente le determinazioni dei creditori. Aggiuntivamente la giurisprudenza chiarisce che è estraneo alla nozione di atti in frode la dolosa preordinazione delle lacune informative a tale fine, essendo sufficiente la mera consapevolezza di esse (sulla ricostruzione dei presupposti degli atti in frode cfr. Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022).

Nel caso di specie di tutta prima mette conto osservare che il CG ha svolto un'ampia opera di disvelamento dell'operato compiuto dall'amministrazione di prima dell'apertura del concordato, il che determina già di per sé un atto in frode ai creditori in quanto lede la conoscibilità da parte dei creditori di fatti idonei ad orientare il loro voto, minando la loro possibilità di esprimerlo in modo informato.

Inoltre la dissimulazione della cessione dell'azienda da alle neocostituite come ricostruita anche dall'Agenzia delle Entrate e dal Giudice Tributario, assume una autonoma valenza anche quale congegno finalizzato non solo a distrarre le relative aziende e sottrarre la disponibilità del patrimonio aziendale a ma anche ad evitare che le cessionarie rispondano dei debiti aziendali riducendo così la garanzia patrimoniale generica del ceto creditorio. A tal fine non è irrilevante sottolineare che la richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda a avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 118, 8° co., CCI, la liberazione del cessionario dai debiti pregressi, e quindi avrebbe consegnato a un'azienda purgata dai debiti.

Mette conto formulare una ulteriore osservazione. Come riferito, in data 17/12/2025 la ricorrente ha dato atto dell'avvenuta sospensione, da parte della Corte di Giustizia Tributaria, della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Sul punto preme osservare innanzitutto che il deposito è successivo al momento in cui è stata riservata al Collegio la decisione, inoltre si osserva che il ricorrente si limita a depositare

l'estratto del provvedimento di sospensione impedendo così al Collegio di valutare le ragioni della sospensione, le quali potrebbero poggiare unicamente sul periculum in mora senza per questo intaccare la bontà del fumus boni iuris. Aggiuntivamente si rileva che la sospensione riguarda solo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e non l'atto impositivo di _____, il quale allo stato resta valido ed efficace nei confronti dei suoi destinatari.

Nel seno della valutazione degli atti in frode non può trascurarsi che identica valenza debba essere riconosciuta anche ai numerosi atti già stigmatizzati dal _____ con le relazioni via via depositate nel corso dell'istruttoria e precedentemente riportati ai punti che precedono. Tra questi il pagamento delle polizze assicurative sulla vita degli ex soci, Sig.ri _____ e _____ interamente corrisposte dalla Società con denaro proprio senza nessun beneficio per essa; la cessione delle quote del _____; la pretermissione del credito nei confronti di _____, l'indebita compensazione operata da _____ le responsabilità degli amministratori che hanno determinato un deficit patrimoniale già in epoca anteriore al 2019. Il Commissario Giudiziale non ha mancato di rilevare motivatamente la valenza decettiva di tutti questi atti (e degli altri enucleati nelle relazioni e che si intendono qui richiamati). Né si deve dimenticare che essi assumono comunque autonomo rilievo ai fini dell'art. 106 CCI in quanto sottaciuti dalla ricorrente con conseguente asimmetria informativa nei confronti del ceto creditorio chiamato a pronunciarsi sulla proposta concordataria. Nel contraddittorio che ha caratterizzato l'istruttoria della procedura concordataria la ricorrente, nel replicare ai rilievi del CG, si è sempre limitata a contestare genericamente che tali atti abbiano avuto portata decettiva del patrimonio e delle risorse dell'impresa. Ciononostante, _____ è andata di volta in volta aggiungendo alla proposta concordataria degli atti di impegno, da parte di diversi soggetti coinvolti, diretti a rifondere alla società le somme oggetto delle puntuali contestazioni del CG. Tali atti di impegno in una prima fase sono stati formulati condizionatamente all'omologa della proposta concordataria, ed anche a seguito della rimozione di tale condizione, non sono stati realmente adempiuti né sono stati previsti

per essi in modo chiaro termini e modalità di attuazione. Essi pertanto conservano intatta la loro vis decettiva e la valenza di atti in frode.

II. Da ultimo occorre sviluppare una notazione in merito alla procedura competitiva indetta per l'affitto e l'acquisto di azienda di ai sensi dell'art. 91 CCI. Le ultime emergenze processuali hanno dimostrato che tale procedura fosse sostanzialmente priva di vera potenzialità competitiva in considerazione della posizione medio tempore acquisita da e garantitasi a seguito dell'affitto. Il CG difatti ha evidenziato che risulta titolare delle quote di partecipazione al - amministrato dai medesimi amministratori di - il quale garantisce commesse ed attività di lavoro all'affittuaria - in disparte ora l'esatta quantificazione del fatturato che da tale partecipazione deriva - e che le clausole statuarie del prevedono diritti di gradimento e prelazione in conseguenza dei quali non era possibile garantire il passaggio in titolarità delle quote del all'eventuale diverso soggetto resosi vincitore della procedura competitiva. Ancora è stato evidenziato che ha intessuto direttamente contratti e commesse con i committenti, le quali non sarebbero migrate a favore dell'eventuale diverso aggiudicatario; lo stesso advisor finanziario, Dott. ha opinato che in tal caso l'eventuale aggiudicatario avrebbe dovuto negoziare con il subentro nelle relative commesse, ove avesse voluto acquisirle. Tanto determina un vulnus all'effettiva competitività dell'operazione: difficilmente un terzo offerente avrebbe potuto proporsi nell'ambito della procedura competitiva per la difficoltà di acquisire il completo, unitario e diretto controllo dell'azienda.

Anche questa circostanza rende claudicante la finalità principale del concordato che è rappresentata dalla massimizzazione della soddisfazione dei creditori, la quale è appunto garantita dalla competizione instaurata sulla proposta di affitto e cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 91 CCI. L'anticipata cessione degli assets di a ed non consentendo lo svolgimento delle attività competitive legalmente disposte come necessarie al fine della ricerca di migliori offerenti, frustrando le aspettative di miglior realizzo dei creditori e, di fatto, costituisce una proposta blindata, insuscettibile di essere realmente oggetto di confronto competitivo.

Per tutte le ragioni finora evidenziate è necessario disporre l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità della proposta di concordato preventivo.

III. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, 3° co., 44, 2° co., 7, 2° co. e 49, 1° co. CCI, il quale dispone di procedere al vaglio della domanda di apertura della liquidazione giudiziale solo all'esito della definizione del segmento di procedimento unitario riguardante l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi, si impone a questo punto di esaminare le domande di apertura della liquidazione giudiziale proposte da _____ nonché dalla Procura della Repubblica di Pisa, la quale ha preso contezza dell'insolvenza della Società nel corso della procedura di concordato preventivo e ha presentato anch'essa domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

IV.1 Il contraddittorio risulta instaurato nei confronti della convenuta, la quale è stata ritualmente convenuta a norma dell'art. 40, co. 5, CCII, mediante la notificazione da parte della Cancelleria del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese. Ad ogni buon conto, come detto, la debitrice si è costituita nel procedimento unitario, da una parte, rappresentando la pendenza del giudizio per l'apertura del concordato preventivo, e prendendo posizione in merito alle domande di liquidazione giudiziale via via presentate ed infine aderendo alla domanda di apertura della propria liquidazione giudiziale.

Deve ritenersi la competenza del presente Tribunale. Difatti, _____ ha sede legale in _____.

Nel corso del giudizio sono state depositate plurime domande di apertura della liquidazione giudiziale, tutte rinunciate ad eccezione di quella presentata da parte della _____.

L'attività istruttoria officiosamente espletata ha inoltre permesso di accertare la pendenza di debiti contributivi nei confronti di _____ per € 31.561,12, oltre i debiti riconosciuti dalla società con la domanda di concordato preventivo.

È perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.

L'esame della domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII. 5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale e non esistono elementi di sorta in base ai quali possa ritenersi che la predetta, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.

5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come "impresa minore" e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.

L'art. 121, con previsione del tutto sovrapponibile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare, afferma che *"Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)"*, vale a dire:

- "1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".*

Analogamente a quanto fino ad oggi previsto per la dichiarazione di fallimento, è, dunque, colui che intende sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a dover provare di possedere i requisiti tutti indicati nella lett. d) dell'art. 2. CCII.

A tale riguardo, considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, è possibile richiamare i principi di diritto consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Si veda, *ex multis*, Cass. I sez. civ. n.11309/2009, che ha precisato: che l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale è stata presentata l'istanza, mentre l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul ricorrente; che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.

5.3. Nel caso di specie, il superamento delle soglie dimensionali previste per l'apertura della liquidazione giudiziale emerge in modo palmare dalla stessa documentazione allegata dalla Società convenuta alla domanda di concordato preventivo prima con riserva e poi con la proposta ed il piano.

5.4 Lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore si manifesta chiaramente dall'inadempimento dei numerosi obblighi su di essa gravanti ed è sostanzialmente confermato dalla stessa società concordataria nella prospettazione preliminare alla proposta di concordato.

Tanto restituisce un quadro di totale incapacità dell'impresa di far fronte ai costi di esercizio. Non si tratta, in altri termini, di inadempimenti occasionali, bensì di indici di quella strutturale e definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte alle proprie obbligazioni attraverso gli ordinari mezzi di pagamento e di continuare ad operare

proficuamente sul mercato, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, che connota e qualifica, secondo il costante insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento, lo stato di insolvenza. (cfr., tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. Civ, Sez. I, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022).

Conclusivamente sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe;

Ritenuto di dover individuare il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.,

DICHIARA

L'improcedibilità della domanda di concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di _____ (C.F. e P. IVA _____), con sede legale in _____

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il Dott. Marco Zinna;

NOMINA

Curatore il Dott. _____ il quale appare in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura

ORDINA

al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

ONERA

il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39;

FISSA

il giorno 2/4/2026 ore 10:15, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore

AVVISA

i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002

DISPONE

che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 22/12/2025.

Il Giudice estensore
dott. Marco Zinna

Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori